

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

del Dirigente del

SETTORE TECNICO

N. 693

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE EX OMA E CHIMICA INDUSTRIALE - I LOTTO FUNZIONALE. FSC POA 2014-2020. CUP: B63B18000260001 CIG: 94355340FB. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 625 DEL 10.10.2022 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE.

Il giorno 31/10/2022 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/11/2022 al 17/11/2022.

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE EX OMA E CHIMICA INDUSTRIALE - I LOTTO FUNZIONALE. FSC POA 2014-2020. CUP: B63B18000260001 CIG: 94355340FB. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 625 DEL 10.10.2022 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE DEL Settore Tecnico

Premesso che:

- con D.G.C. n. 227 del 15.12.2015 è stato approvato il progetto preliminare generale degli interventi di “*Messa in sicurezza permanente e bonifica dei siti Oma, Discarica Oma e Chimica Industriale*”, redatto dalla Società Bortolami – Di Molfetta S.r.l. con sede a Torino in Via Peano n. 11 ed articolato in cinque lotti funzionali di intervento per una spesa complessiva di Euro 43.162.000,00 Euro, compresi gli oneri di esercizio, manutenzione e monitoraggio *post operam*;

- con Decreto Direttoriale n. 145 del 03.09.2021 è stato approvato l’Accordo di Programma per la realizzazione di “interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree inquinate nel territorio della Regione Piemonte” sottoscritto in data 02.09.2021 tra il Ministero della Transizione Ecologica, la Regione Piemonte – in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione -, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Ciriè, il Comune di Givoletto e il Comune di Rivalta di Torino”, il cui valore complessivo è di Euro 4.636.323,53 a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo “Ambiente” – sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016 e nel successivo II Addendum di cui alla Delibera CIPE n. 11/2018 - FSC 2014-2020;

- tra gli interventi da attivare, disciplinati dall’Accordo di cui al punto precedente, vi è la “*Messa in sicurezza e bonifica delle aree ex Oma ed ex Chimica Industriale*” individuato come I Lotto Funzionale nel progetto preliminare in premessa, per il quale sono state assegnate risorse finanziarie statali per Euro 1.840.841,57 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) PO Ambiente 2014-2020;

- l’Accordo di Programma individua la data del 31.12.2022 quale termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori;

- l’intervento disciplinato dall’Accordo, avente il Comune di Rivalta di Torino quale soggetto beneficiario/attuatore e la Regione Piemonte quale Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA), è di competenza pubblica, ovvero in sostituzione e in danno dei soggetti responsabili inadempienti;

- l’intervento di “*Messa in sicurezza e bonifica delle aree ex Oma ed ex Chimica Industriale - I Lotto Funzionale*” è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e nell’Elenco Annuale Lavori Pubblici 2021 approvati con D.C.C. n. 10 del 04.03.2021 così come aggiornato con D.C.C. n. 52 del 28.07.2021 per un importo complessivo dell’intervento di 2.000.000,00 Euro e quindi con un cofinanziamento comunale di 160.000,00 Euro;

- il I Lotto funzionale del progetto preliminare generale approvato con D.G.C. n. 227 del 15.12.2015 consiste nella realizzazione di una mantellata di difesa spondale in destra idrografica del Torrente Sangone nei pressi del sito ex Oma, quale opera preliminare alle operazioni vere e proprie di messa in sicurezza permanente in quanto la sponda, interessata dalla presenza di rifiuti, è esposta all’erosione dell’acqua superficiale;

- con D.G.C. n. 82 del 03.05.2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “*Messa in sicurezza e bonifica delle aree ex Oma ed ex Chimica Industriale - I Lotto Funzionale*” redatto dallo Studio Tecnico Associato Hydrogeos con sede operativa a Lorzane (TO) in SP 222 n. 31 in conformità al citato progetto preliminare;

- con la D.D. n. 550 del 09.09.2022, si è preso atto della fusione per incorporazione dello Studio Tecnico Associato Hydrogeos con sede legale a Rorà (TO) in via Giosuè Gianavello n. 2 -

P.IVA 08462870018 (società incorporata) nella società SERTEC Engineering Consulting S.r.l. con sede legale in Loranze (TO) strada Provinciale 222 n. 31 – P.IVA 00495550014 (società incorporante);

- sul citato progetto definitivo sono stati rilasciati i seguenti pareri/autorizzazioni con prescrizioni da parte degli enti sovracomunali competenti:

- ✓ verbale della CLP del 01.06.2022;
- ✓ parere vincolante della Soprintendenza Prot. n. 12460 del 21.06.2022;
- ✓ autorizzazione paesaggistica semplificata del 23.06.2022;
- ✓ il parere della CMTO Servizio Tutela Fauna e Flora prot. 96914 del 20.07.2022;
- ✓ l'autorizzazione idraulica n. 68/22 assunta con D.D. n. 249 del 21.07.2022;

- con deliberazione di G.C. n. 199 del 27.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “*Messa in sicurezza e bonifica delle aree ex Oma ed ex Chimica Industriale - I Lotto Funzionale*”, redatto dalla società SERTEC Engineering Consulting S.r.l. con sede legale a Loranze (TO) in Strada Provinciale 222 n. 31, che prevede un importo a corpo dei lavori a base d'asta pari ad Euro 1.732.693,95 per un quadro economico di spesa di Euro 2.000.000,00;

- il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi all'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. evidenzia in particolare come, rispetto al progetto definitivo, in accordo con il RUA, sia stato necessario estrapolare dalle opere in appalto alcuni lavori ai fini del loro inserimento nel progetto quali “**modifica al contratto non sostanziale ex art. 106 c. 1 lett. e) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.**” in quanto in fase di redazione del progetto esecutivo dell'intervento, l'aggiornamento del computo metrico estimativo all'edizione straordinaria del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, approvata con D.G.R. n. 3-5435 del 26.07.2022 (B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022) e prescritto dall'art. 26 c. 2 D.L. 50/2022 (c.d. “DL Aiuti”) convertito nella L. 91/2022, ha comportato un aumento significativo del costo dell'intervento;

- con la nota prot. n. 113932 del 22.09.2022 la Regione Piemonte – RUA ha preso atto di quanto sopra ed evidenzia come le economie derivanti dal ribasso d'asta, in conformità al paragrafo 3.2 delle Linee guida del beneficiario della nuova versione del Si.Ge.Co. approvato con Decreto Dipartimentale n. 101 del 22 luglio 2022 e trasmesso con nota del Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 93247 del 26.07.2022, potranno essere utilizzate per finanziare le suddette opere in modifica del contratto senza essere oggetto di riprogrammazione, in quanto opere facenti parte dell'intervento disciplinato dal citato Accordo di Programma per la messa in sicurezza e bonifica siti OMA e Chimica Industriale nel territorio comunale di Rivalta di Torino. Tale modifica è pertanto prevista negli allegati documenti di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili ex art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- l'intervento in oggetto è identificato con il codice CUP: B63B18000260001, mentre il CIG rilasciato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'ANAC è 94355340FB;

- con la D.D. n. 625 del 10.10.2022 veniva indetta procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) L. 108 del 29.07.2021, da svolgere tramite la piattaforma digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche dell'Ente per l'esecuzione dei lavori di “*Messa in sicurezza e bonifica delle aree ex Oma ed ex Chimica Industriale - I Lotto Funzionale*” per un importo a corpo dei lavori a base d'asta pari ad Euro 1.732.693,95 di cui Euro 5.286,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un quadro economico di spesa di Euro 2.000.000,00;

- con la stessa D.D. n. 625 del 10.10.2022 venivano approvati la bozza di avviso di indagine di mercato e lo schema della lettera di invito a presentare offerta da inviare successivamente a **dieci operatori economici** selezionati tramite sorteggio da effettuarsi automaticamente dalla piattaforma, ove esistenti;

- l'avviso pubblico di manifestazione di interesse è stato pubblicato sulla piattaforma digitale dell'Ente, all'Albo Pretorio e sul profilo del Committente dal 12.10.2022 al 20.10.2022;

- secondo quanto prescritto nel succitato avviso, le istanze di manifestazione di interesse dovevano pervenire sulla piattaforma telematica dell'Ente entro le ore 12:00 del giorno 20.10.2022;
- entro il termine assegnato sono pervenute n. 224 istanze;

Accertato che:

- l'avviso di manifestazione di interesse e la bozza della lettera di invito ai fini dell'ammissibilità delle candidature, prescrive agli operatori economici il possesso, quale requisito di ordine tecnico-organizzativo, di attestazione SOA che documenti il possesso della categoria OG8 classifica IV di cui all'Alleg. A del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in quanto commisurata all'ammontare dei lavori a base d'asta di Euro **1.732.693,95** oltre all'importo della modifica del contratto già prevista nei documenti di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili ex art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed ammontanti ad Euro **342.376,59** e così per un importo complessivo di Euro **2.075.070,54**;

- la sentenza Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 24/02/2021 n. 494 conferma la giurisprudenza in proposito chiarendo che i requisiti di partecipazione vanno commisurati alla base d'asta dei lavori che la S.A. prevede con certezza di affidare, confermando la non coincidenza tra il valore dell'appalto ai fini delle soglie comunitarie e quello determinato per l'individuazione dei requisiti di partecipazione:

✓ l'art. 35 comma 9 stabilisce infatti, ai fini delle soglie di rilevanza comunitaria, che, in caso di previsione di più lotti, in applicazione del principio dell'importo totale pagabile, ai fini della quantificazione del valore dell'appalto: «è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti»; nel contempo, quanto all'individuazione dei requisiti di partecipazione delle imprese alle singole frazioni di gara, si evince dall'art. 51 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che la stazione appaltante dovrà invece procedere sulla base del valore di ogni lotto singolarmente considerato, e non potrà imporre requisiti determinati in relazione alla somma del valore di tutti i lotti complessivamente intesi. L'art. 51 prevede infatti che: «1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici [...] al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3 [...]. [...] Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese [...]». È dunque confermato, anche in tale ulteriore ipotesi, che il valore dell'appalto cui fa riferimento l'art. 35 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il criterio dell'importo totale pagabile ivi previsto non trovano applicazione ai fini dell'individuazione dei requisiti di accesso alla procedura.

✓ Rimane dunque acclarata la diversità dei criteri di calcolo del valore dell'appalto ai fini della valutazione del superamento delle soglie comunitarie, rispetto a quelli usati in sede di determinazione dell'oggetto dell'appalto stesso per l'individuazione dei requisiti di accesso alla gara. Il primo valore è infatti quantificato sulla base del criterio di omnicomprensività (art. 35 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), mentre il secondo viene determinato in ragione delle sole prestazioni effettivamente aggiudicate (art. 83 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

- non può conseguentemente ritenersi legittima, nel caso di specie, la richiesta inserita nell'avviso di manifestazione di interesse e nella bozza di lettera di invito di un requisito di accesso alla gara (SOA in quarta classifica) che prenda in considerazione prestazioni ulteriori e del tutto eventuali rispetto a quelle oggetto di affidamento certo. Nella gara indetta da questo Ente, infatti, l'affidamento del secondo livello dei lavori risulta, ad oggi, un accadimento meramente eventuale e ipotetico, da non tenere in considerazione, in virtù delle valutazioni che precedono, nell'individuazione dei requisiti di partecipazione.

Atteso che il potere di revoca e/o annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale dell'amministrazione aggiudicatrice e che l'esercizio dell'autotutela

rappresenta un potere-dovere dell'amministrazione aggiudicatrice laddove rilevi vizi negli atti tali da inficiare la procedura e pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

Tenuto altresì conto che, con l'avviso pubblico avente per oggetto l'affidamento dei lavori de quo, è stata esplicitata la facoltà dell'amministrazione di annullare, sospendere, modificare in tutto o in parte il procedimento senza che i soggetti che hanno manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa;

Rilevato che:

- sussiste la necessità di salvaguardare il pubblico interesse a che l'affidamento dei contratti pubblici si svolga secondo il principio della correttezza e nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento;
- ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- procedere all'annullamento in autotutela della propria determinazione dirigenziale a contrarre n. 625 del 10.10.2022, recante la definizione dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara, commisurati ai due livelli di lavori e non alla base d'asta del solo primo livello di lavori, per il quale è certa l'aggiudicazione al momento dell'indizione della gara, il tutto prima della verifica dell'ammissibilità delle succitate istanze di manifestazione di interesse pervenute, come previsto dal citato avviso;
- informare tutti gli operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse del contenuto del presente provvedimento, tramite la piattaforma telematica dell'Ente;
- adottare nel contempo nuova determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del D.L. 77 del 31.05.2021 convertito nella L. 108 del 29.07.2021 i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono affidati dalle stazioni appaltanti mediante procedura negoziata con consultazione di **almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatorie economiche;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 e dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. vige l'obbligo di ricorrere a piattaforme telematiche di negoziazione per le procedure di gara disciplinate dal Codice;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) della L. 55/2019 e s.m.i., secondo cui questo Ente può procedere direttamente ed autonomamente all'appalto dei lavori in oggetto;
- questo Ente dispone di piattaforma digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche;

Ritenuto pertanto:

- di ricorrere alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) L. 108 del 29.07.2021 quale

mezzo di scelta dell'operatore economico qualificato per l'esecuzione dei lavori in oggetto, estendendo l'invito, ove esistenti, a **quindici operatori economici** individuati sulla base di apposita indagine di mercato, tenuto conto dell'alto numero di candidature pervenute nella prima manifestazione di interesse oggetto di annullamento in autotutela, nonché della scarsa effettiva successiva partecipazione da parte delle imprese con presentazione della propria offerta registrata nell'ultimo anno per via delle note difficoltà nel settore delle costruzioni;

- di adottare, per l'individuazione della migliore offerta, il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori a corpo a base di gara, trattandosi di procedura sottosoglia ed essendo il contratto da stipulare a corpo, prevedendo altresì nel bando l'esclusione automatica dalla gara ex art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Viste:

- la bozza di avviso di indagine di mercato da pubblicarsi sulla piattaforma digitale dell'Ente, all'Albo Pretorio e sul profilo del Committente, in adempimento alle indicazioni operative fornite dall'Anac con le Linee Guida n. 4, quale strumento preordinato a conoscere gli operatori economici qualificati interessati alla procedura in oggetto;

- la bozza della lettera d'invito, che verrà inviata agli operatori economici qualificati selezionati tramite sorteggio, quale criterio oggettivo messo a disposizione dalla citata piattaforma digitale nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Richiamata la D.D. n. 82 del 23.02.2022 con cui è stato assunto l'impegno di spesa ammontante a complessivi Euro 52.087,08 oneri di legge ed IVA compresi per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori in oggetto allo Studio Tecnico Associato Hydrogeos con sede legale a Rorà (TO) in via Giosuè Gianavello n. 2 - P.IVA 08462870018 - ora incorporata nella società SERTEC Engineering Consulting S.r.l. con sede legale in Loranze (TO) strada Provinciale 222 n. 31 - P.IVA 00495550014;

Dato atto che:

- l'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e nell'Elenco Annuale Lavori Pubblici 2022 approvati con D.C.C. n. 22 del 10.03.2022;

- nel citato strumento di programmazione il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nell'arch. Rosanna BERGESE, Funzionario P.O. Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale;

- per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/1990 in capo a chi adotta l'atto;

- alle imprese concorrenti verrà richiesta la sottoscrizione della clausola risolutiva di presa visione ed accettazione del Codice di Comportamento del Comune di Rivalta di Torino, del "Patto d'integrità" adottato dal Comune di Rivalta di Torino nonché di rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs 165/01 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 (*pantouflage*);

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 L. 136/2010 l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni configura una clausola risolutiva espressa del contratto;

- i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale;

Visti:

- le normative vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- gli articoli 107, 153 c. 5, 163, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Rivalta di Torino;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Rivalta di Torino;
- le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- il Codice di comportamento ed il Patto d’integrità adottati dal Comune di Rivalta di Torino;
- il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- la deliberazione consiliare n. 21 del 10.03.2022 di approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione consiliare n. 22 del 10.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 10.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 ed assegnati i budget ai Dirigenti di Settore;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente Settore Tecnico Arch. Pietro De Vittorio in base a specifica delega dirigenziale in materia conferita con provvedimento sindacale n. 21 del 08.10.2021, ai sensi dell’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 45 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di annullare d’ufficio in autotutela, per le motivazioni sopra esposte, la propria precedente determinazione n. 625 del 10.10.2022 ai sensi dell’art. 21 *nonies* della L. 241/1990 e s.m.i., e di ogni ulteriore atto conseguente e presupposto;
- di adottare nel contempo nuova determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del Leg.vo 50/2016 e s.m.i., secondo cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- di procedere alla scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori di “*Messa in sicurezza e bonifica delle aree ex Oma ed ex Chimica Industriale - I Lotto Funzionale*”, mediante la procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 così come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) L. 108 del 29.07.2021, secondo quanto meglio specificato in premessa, che si svolgerà tramite la piattaforma digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche dell’Ente;
- di approvare la bozza di avviso di indagine di mercato, da pubblicarsi sulla piattaforma digitale dell’Ente, all’Albo Pretorio e sul profilo del Committente per cinque giorni naturali e consecutivi vista l’urgenza connessa al termine del 31.12.2022 individuato dal citato Accordo di Programma per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori, nonché la bozza della lettera di invito a presentare offerta e i relativi allegati da inviare

successivamente a **quindici operatori economici** selezionati tramite sorteggio, ove esistenti, entrambe allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che può essere mantenuto, per la nuova procedura di gara, il CIG già richiesto su Simog 94355340FB, in quanto non ancora perfezionato;

- di dare atto che il quadro economico di spesa dell'intervento pari ad Euro 1.947.912,92, al netto delle spese tecniche di Euro 52.087,08 impegnate con la citata D.D. n. 82 del 23.02.2022, è stato prenotato con la D.D. n. 738 del 16.11.2021 sul Bilancio 2022 al cap. 15000/0 ad oggetto "*Interventi di recupero ambientale*", la cui copertura in entrata è garantita dalle risorse statali accertate con la determina stessa pari a 1.840.000,00 Euro e per i restanti 107.912,92 Euro con l'avanzo di amministrazione di cui alla D.C.C. n. 32 del 27.05.2021.

- di costituire, ai fini della liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche, il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con D.C.C. n. 94 del 13.12.2018, nel seguente modo:

- ✓ Arch. Rosanna Bergese: RUP, responsabile programmazione spesa, gestione gara;
- ✓ Arch. Giovanni Ruffinato: soggetto preposto alla verifica del progetto esecutivo;
- ✓ Sig. Giancarlo Soncin: collaboratore amministrativo RUP
- ✓ Dott.ssa Susanna Lanzetti: collaboratore tecnico RUP
- ✓ Arch. Laura Moretto: collaboratore tecnico RUP

- di dare atto altresì che:

✓ il Responsabile del Procedimento è l'arch. Rosanna Bergese, Funzionario P.O. del Settore Tecnico - Servizi Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Rivalta di Torino, come individuato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e nell'Elenco Annuale Lavori Pubblici 2022 approvati con D.C.C. n. 22 del 10.03.2022;

✓ per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/1990 in capo a chi adotta l'atto;

✓ alle imprese concorrenti verrà richiesto di sottoscrivere la clausola risolutiva di presa visione ed accettazione del Codice di Comportamento del Comune di Rivalta di Torino, del "Patto d'integrità" adottato dal Comune di Rivalta di Torino nonché di rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 (*pantouflage*);

✓ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 L. 136/2010 l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni configura una clausola risolutiva espressa del contratto;

✓ i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Pietro De Vittorio in data 31/10/2022



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 834**

Settore Proponente: **Settore Tecnico**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE EX OMA E CHIMICA INDUSTRIALE - I LOTTO FUNZIONALE. FSC POA 2014-2020. CUP: B63B18000260001 CIG: 94355340FB. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 625 DEL 10.10.2022 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE.**

Nr. adozione settore: **237** Nr. adozione generale: **693**

Data adozione: **31/10/2022**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **VISTO NON NECESSARIO**

Data **02/11/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario
Tonino Salerno

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

SALERNO TONINO in data 02/11/2022